



Unione Tresinaro Secchia

Provincia di Reggio Emilia

Regolamento per la trasparenza e la pubblicità dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici

Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 24 del 26/09/2013

SOMMARIO

Art. 1 Ambito di applicazione	3
Art. 2 Obblighi per gli amministratori	3
Art. 3 Raccolta, tenuta e pubblicità dei dati	4
Art. 4 Mancato rispetto degli obblighi e sanzioni.....	4
Art. 5 Disposizioni finali e transitorie.....	4

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di incarichi politici di carattere elettivo o comunque di esercizio dei poteri di indirizzo politico ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
2. Ai fini del presente regolamento, sono denominati "amministratori" i seguenti titolari di cariche pubbliche di governo: Il Presidente dell'Unione, i componenti della Giunta e i componenti del Consiglio.
3. L'ufficio di segreteria dell'Unione cura la consegna a tutti gli amministratori di copia del presente regolamento e della modulistica prevista per le comunicazioni, in seguito all'accettazione della nomina.
4. In sede di prima applicazione, copia del presente regolamento è consegnata agli amministratori in seguito all'entrata in vigore dello stesso.

ART. 2

OBBLIGHI PER GLI AMMINISTRATORI

1. Gli amministratori, entro tre mesi dall'accettazione della nomina, sono tenuti a depositare presso l'ufficio di segreteria:
 - a) una dichiarazione concernente:
 - 1) il curriculum vitae (da allegare);
 - 2) i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - 3) le azioni di società;
 - 4) le quote di partecipazioni a società;
 - 5) l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;
 - 6) l'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi;
 - 7) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica;
 - b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 - c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. Alla dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni relative agli eventuali contributi ricevuti (articolo 4, comma 3, legge 18 novembre 1981, n. 659).
2. Gli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e reddituale del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado ove lo consentono. Del mancato consenso deve essere data evidenza.
3. Le dichiarazioni di cui ai punti a) e c) devono recare la formula "*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*".
4. Tutti i soggetti di cui sopra sono tenuti a depositare:
 - a) annualmente, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo;
 - b) alla cessazione dall'ufficio, entro i tre mesi successivi, una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione;
 - c) entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, copia della dichiarazione annuale relativa alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

ART. 3

RACCOLTA, TENUTA E PUBBLICITÀ DEI DATI

1. L'ufficio di segreteria dell'Unione cura il ricevimento, la tenuta e l'aggiornamento delle dichiarazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.
2. Le dichiarazioni degli amministratori e gli eventuali aggiornamenti o integrazioni, resi esclusivamente compilando appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, dovranno essere trasmesse da parte dei soggetti obbligati preferibilmente tramite modalità telematica.
3. Le dichiarazioni di cui al punto precedente verranno pubblicate così come rilasciate sul sito internet dell'Unione, all'interno della sezione denominata "Amministrazione trasparente". La pubblicazione sul sito sarà effettuata con le modalità indicate nell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33.
4. I dati e le informazioni degli amministratori sono pubblicati anche per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, escluse le informazioni concernenti la situazione patrimoniale.
5. I dati e le informazioni dei soggetti indicati al precedente art. 2, comma 2, ove consenzienti, vengono pubblicati fino alla cessazione del mandato o dell'incarico.

ART. 4

MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E SANZIONI

1. Il Responsabile per la trasparenza è incaricato della vigilanza e del controllo delle disposizioni del presente regolamento.
2. In caso di mancata o parziale ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 2 del presente regolamento, il Presidente del Consiglio e il Presidente dell'unione, per le rispettive competenze, invitano l'amministratore a presentare la dichiarazione o a integrare e correggere la dichiarazione già presentata, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. Nella comunicazione dovrà essere indicato che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al comma 5.
3. Nel caso in cui l'amministratore provveda nel termine assegnato a presentare la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Dirigente e/o Responsabile dell'ufficio di segreteria provvede a comunicarne l'avvenuta regolarizzazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente dell'Unione, senza l'applicazione di alcuna sanzione ulteriore.
4. Nel caso in cui l'amministratore non provveda nel termine assegnato a rendere la dichiarazione o a integrare/correggere la dichiarazione già presentata, il Dirigente e/o Responsabile dell'ufficio di segreteria, fermo restando quanto previsto dal comma successivo, comunica l'avvenuta inadempienza al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Unione, ciascuno per la rispettiva competenza, al fine di darne comunicazione, nella prima seduta utile, al rispettivo organo collegiale.
5. A carico dell'amministratore inadempiente è prevista una sanzione amministrativa di Euro 2.000,00 (duemila/00). L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è il Segretario Generale.

ART. 5

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello dell'approvazione.
2. A norma dell'art. 49, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, le sanzioni e i relativi importi indicati al precedente art. 4 si applicano a partire dalla data di adozione del primo aggiornamento annuale del "Piano/programma triennale della trasparenza" e comunque a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. (20 aprile 2013).